

Raccolta n. 12498

Deposito di documento REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici maggio duemilasedici (12/05/2016) in Bologna, Via Monte Grappa n. 3.

Innanzi a me dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, è presente:

la signora **Udali Edda**, nata a Negrar (VR) il 10 luglio 1955, codice fiscale DLU DDE 55L50 F861C, quale Presidente e Legale rappresentante della associazione **POLISPORTIVA DILET-TANTISTICA ENERGYM**, con sede a Bologna in Via Scipione dal Ferro, 16, codice fiscale 92051640370, Partita IVA 02363331204,

della identità personale e qualifica della quale sono certo.

La comparente, nella suindicata qualifica, mi presenta lo statuto della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica ENERGYM e mi chiede di ricevere in deposito il suddetto documento.

Aderendo io Notaio alla richiesta, ricevo tale documento, che consiste in due fogli, formato A3.


Lo scritto non presenta abrasioni, postille, correzioni e viene allegato al presenta atto sotto la **lettera A**, previa lettura datane da me Notaio alla stessa comparente.

Il presento atto verrà sottoposto alle formalità di registrazione.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la parte consente il trattamento dei suoi dati personali solo per fini connessi al presente atto e dichiara di essere stata informata sull'utilizzo degli stessi.

Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura con l'allegato alla comparente, la quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive, alle ore dieci e minuti venti; dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e nel resto manoscritto da me per una facciata e parte della seconda di un foglio.

F.ti: Edda Udali - Lorenzo Luca notaio







DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA: "ENERGYM"

Art. 1 Costituzione denominazione e sede

E' costituita un Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice Civile denominata semplicemente "Polisportiva Dilettantistica Energym", con sede a Bologna in Via Scipione dal Ferro, 16 ed aderisce ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 2 Scopo e attività

L'associazione è un centro permanente di vita associativa e si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e propagandare la cultura dello sport a livello dilettantistico come momento di aggregazione sociale ed interpersonale.

A tal fine l'Associazione intende organizzare e partecipare a corsi di addestramento sportivo, campionati, manifestazioni, gare, incontri, evitando peraltro che l'aspetto agonistico prevarichi il piacere di stare insieme e fraternizzare, nonché gestire piscine, palestre, impianti e attrezzature sportive in genere.

L'Associazione intende sviluppare progetti formativi e ricreativi rivolti a tutte le età che abbiano come finalità quella di contribuire alla crescita educativa, culturale e artistica dei propri associati, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni, corsi seminari, mostre, spettacoli, feste e concerti.

Al fine di conseguire gli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione diretta di piscine, palestre, impianti e attrezzature sportive in genere;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai prori impianti sportivi ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni e spettacoli;
- c) richiedere prestiti, mutui aggevolati e contributi erogati da Enti pubblici quali Comunità economica Europea, Stato, Regioni, Province, Comuni, nonché Enti in genere, privati ed associazioni;
- d) proporsi come una struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi dell Associazioni;
- e) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto finanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Il numero dei soci è limitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto.

I soci e i loro famigliari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa indette.

Possono inoltre essere soci altre associazioni o circoli aventi finalità analoghe, nonché Enti, pubblici e privati che perseguono scopi sociali e umanitari.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo.

I soci possono essere fondatori, onorari e ordinari.

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e di ammissione alle cariche sociali.

Sono soci fondatori coloro che hanno pertecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci onorari coloro che, grazie ai meriti aquisiti in campo sportivo o sociale, contribuiscono a dare lustro all' Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

Particolare riguardo deve essere posto nei confronto dei soci minorenni, studenti, o appartenenti a categorie socialmente meritevoli.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercitante la patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età, a qualsiasi categoria appartengono, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

Ogni aderente all' Associazione a diritto ad un voto, qualsiasi sia la sua quota di adesione.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare nome e cognome, luogo e deta di nascita, professione e residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

La domanda di adesione si considera accolta qualora il Consiglio direttivo non esprima per iscritto, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, motivato perere negativo.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dalla sua scadenza, espulsione, recesso, decesso o scioglimento dell'associazione.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamente gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all' Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio-

gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall' Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Art. 5 Risorse economiche

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da :

- 1. quote associative;
- 2. quote iscrizione corsi e attività proposte;
- 3. beni mobili ed immobili di proprietà;
- 4. contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- 5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi
- 6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono in trasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell' Associazione, né all' atto del suo scioglimento.

L' esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo giugno e termina il trentuno maggio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di ottobre il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

Art. 6 Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione, se ritenuti necessari e costitui

- 1. l'Assemblea generale dei soci
- 2. il Consiglio direttivo
- 3. il Presidente
- 4. il Vice Presidente
- 5. Il Segretario
- 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 7. Il Collegio dei Probiviri

Qualora ragioni di qualità lo rendano necessario, allo stesso socio possono essere attribuite più cariche sociali, a meno che l'incompatibilità non sia espressivamente prevista a livello statuario.


Le cariche associative vengono ricoperte e a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinzione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di almeno il 20% della compagine sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all' anno entro il 30 ottobre ed



adempie ai seguenti compiti:

- 1. discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente.
- 2. eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza:
- 4. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- 5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straodinaria viene indetta quando si rende necessario deliberare sulle seguenti materie:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) proposte di modifica dello statuto sociale:
- c) ogni altro argomento di carattere straodinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea sia straodinaria che ordinaria sono effettuate con avviso esposto nelle sedi operative dell'Associazione almeno 15 giorni prima, la straordinaria, e otto giorni prima della data fissata, l'ordinaria.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad uno.

L'Assemblea è presidente dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.

I verbali delle riunioni di assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che comunque in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L' eventuale atto di scioglimento dell'Associazione deve essere votato dalla maggioranza di tutti gli associati, riferita ad una presenza dei due terzi della metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, con esclusione delle deleghe.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art 2532 Cod.Civ) e sulla sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti di bilancio, che dovranno essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, sono messi a disposizione dei soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione, presso la sede sociale e le sedi operative dell'Associazione.

Art 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Ne fanno parte di diritto il Presidente dell'Assemblea, che è anche Presidente del consiglio Direttivo, il Vice presidente ed il Segretario.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale retifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre.

Il Consiglio è presidente o in sua assenza dal Vice presidente o , in assenza di entrambi dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.

La riunione è valida se presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri intervenuti.

Non sono ammessi voti per delega.

I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.

I compiti del Consiglio direttivo sono i seguenti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione,
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci, disponendo motivato rifiuto nel caso esistano motivi di incompatibilità personale con la partecipazione all'Associazione;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione all'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, disegnandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) redigere l'eventuale regolamento interno.

Il membro del Consiglio direttivo che non presenzi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità prima indicate.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o telefonico da fare pervenire al domicilio dei membri almeno 5 giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art 9
II Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare il Vice presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Qualore il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica un quadriennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci prevede a sostituire il Presidente.

Art 10 Il Vice Presidente

Il Vice presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un quadriennio tra i soci ed è rieleggibile, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei sui compiti in via transitoria o permanente.

Art 11 Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un quadriennio dai soci ed è rielegibile.

Il segretario dirige gli affari dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dellle sue mansioni.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo cura di redigere e trascrivere sui libri sociali, i relativi verbali.

Il Segretario amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio direttivo. Allo stesso è demandata la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

Art 12 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, potrà essere costituito facoltativamente dall'Associazione e sarà composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi, avrà la durata di quattro anni e sarà rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valuterà eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri svolgerà inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti, potrà essere costituito facoltativamente dall'Associazione e

sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Potranno essere nominati revisori dei Conti sia soci che non soci; tale incarico è in ogni caso incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei revisori dei Conti durerà in carica quattro anni e sarà rieleggibile,

I revisori dei Conti cureranno la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei Conti, parteciperanno di diritto alle adunanze dell'Assemblea e con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio direttivo, verificheranno la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Art 14 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell' Associazione, con le modalità previste dall'articolo 7 ultimo comma pag 6, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica e/o sociale utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3, comma 190, della legge 23 dic 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15 Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art 16 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle rispettive Federazioni o Enti di appartenenza.

In particolare per la sezione Ginnastica, i Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione, sottoponendosi al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazionismo

Bologna, 28 dicembre 2007